



ORIGINALE

Comune di Villafranca d'Asti

Regione Piemonte - Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2021 in videoconferenza

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. TARIFFE. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di aprile, alle ore 18,35 in Villafranca d'Asti, regolarmente convocato in videoconferenza tramite l'applicazione GoToMeeting, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Macchia Anna	SINDACO	Presente
Rabino Anna	Consigliere	Presente
Aubert Gambini Guglielmo	Consigliere	Presente
Accasto Antonio	Consigliere	Presente
Noto Crocifissa	Consigliere	Presente
Forneris Guido	Consigliere	Presente
Ronco Sandra	Consigliere	Presente
Chiolerio Daniele	Consigliere	Presente
Colucci Silvia	Consigliere	Presente
Ferrari Natale	Consigliere	Presente
Mastromonaco Emanuele	Consigliere	Assente

Presenti 10

Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale dr.ssa Stefania Marravicini.

Il Sindaco, Anna Macchia, assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche soggette a Servitù di Pubblico Passaggio TOSAP ai sensi del D.LGS 507/93 approvato, con delibera di C.C. n.22/1994 e s.m.i;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 14"*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma

RITENUTO di proporre l'approvazione del regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di

applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021 come da testo allegato alla presente deliberazione, allegato A);

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTO l'art.106, c.3 bis, D.L. nr. 34 del 19 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr.189 del 29.07.2020 con cui è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

VISTO, inoltre, l'art. unico del Decreto 13.01.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr.13 del 18.01.2021 con cui è stato ulteriormente disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2021-2023 al 31 marzo 2021;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi e il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato alla presente deliberazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto.

SENTITA la relazione del Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione.

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

- PRESENTI 10 - VOTANTI 10 - FAVOREVOLI 10 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 0

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 837-845 , composto di n. 18 e allegato A), allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di approvare le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate indicate e riportate nell'allegato A) del Regolamento approvato con il presente atto;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento *canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Il Sindaco comunica i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo "Venanzio Santanera".

La seduta termina alle ore 19,00

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e de regolamento controlli interni si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

f.to Dr. Giuseppe Sticca

COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con deliberazione C.C. n.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto del canone

Art. 3 – Soggetto passivo

Art. 4 – Rilascio dei titoli autorizzativi

Art. 5 – Criteri per la determinazione della tariffa

Art. 6 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 7 – Determinazione delle tariffe annuali

Art. 8 – Determinazione delle tariffe giornaliere

Art. 9 – Determinazione del canone

Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 11 – Accertamenti – Recupero canone

Art. 12 – Sanzioni ed indennità

Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Villafranca d'Asti.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2. Presupposto del canone.

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 3. Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata

Art. 4. Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento delle aree mercatali ed al quadro normativo vigente in materia.

Art. 5. Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia dell'occupazione;

Art. 6. Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 7. Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, nella misura di euro 30,00 per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8. Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di euro **0,60** per i Comuni fino a 10.000 abitanti e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 9. Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento (la legge dice dal 30 al 40 per cento) sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente
3. Per le occupazioni nei mercati dei cosiddetti "spuntisti" è previsto il versamento di una somma forfettaria, indipendentemente dalla dimensione dell'occupazione.
4. Per le occupazioni effettuate da ambulanti in occasione di fiere o mercati straordinari è previsto il versamento di una somma forfettaria, indipendentemente dalla dimensione dell'occupazione.

Art. 10 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 30.09)
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 30.09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'annualità in corso e di eventuali insoluti riferiti ad annualità precedenti.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 12 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. Per il solo anno 2021 il termine del 31 marzo di cui ai commi precedenti è differito al 31 maggio.

Art. 11 – Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 12. Sanzioni ed indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h) della L. 160/2019, in virtù del richiamo a dette disposizioni contenuto nel comma 845 della citata Legge e precisamente :

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento (fino al max 50 per cento), considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Art. 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to ANNA MACCHIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA STEFANIA MARRAVICINI

Reg.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/00 viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 30/4/2021

Villafranca d'Asti, li 30/4/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA STEFANIA
MARRAVICINI

Dichiarazione di Esecutività

[] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA MARRAVICINI